



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

1° SETTORE OPERATIVO
AA. GG. - AFFARI LEGALI E RISORSE UMANE

Determina Dirigenziale n. 97 del 10/08/2016

Oggetto: *dipendente OMISSIS - Concessione periodo di congedo ex co. 5, art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 26/03/2001 n. 151*

IL CAPO SETTORE

- Letta l'istanza datata 08/08/2016 ed acquisita al protocollo generale sotto il n. 12579 con la quale la Sig.ra OMISSIS, dipendente con contratto a tempo indeterminato, categoria "B", posizione economica "B3" e profilo professionale "esecutore amministrativo", in servizio presso il 1° S.O. ha chiesto la concessione di un quinto periodo di giorni 30, dal 01 settembre al 30 settembre, di congedo per assistere il coniuge con handicap in situazione di gravità;
- Vista la determina dirigenziale n. 57 del 07.09.2011 con cui veniva concesso il primo periodo di congedo di 15 giorni dal 7 al 21 settembre 2011;
- Vista la determina dirigenziale n. 63 del 12.06.2013 con cui veniva concesso un secondo periodo di congedo di 15 giorni dal 17 al 28 giugno 2013;
- Vista la determina dirigenziale n. 49 del 27/05/2014 con cui veniva concesso un terzo periodo di congedo di 18 giorni dal 03 al 20 giugno 2014;
- Vista la determina dirigenziale n. 12 del 24/02/2015 con cui veniva concesso un quarto periodo di congedo di 15 giorni dal 23 febbraio al 09 marzo 2015;
- Visto il comma 5 dell'art. 42 del T.U. di cui al D.lgs. n. 151/2001 nel testo modificato ed integrato con l'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n. 119 che pone il coniuge al primo posto dei parenti idonei a prestare assistenza;
- Rilevato che a decorrere dall'anno 2004 non è più necessario il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap;
- Vista la certificazione della Commissione medica operante presso l'AUSL n.3 di Catania e verificatane la conformità alle prescrizioni dell'art. 42 del T.U. n.151/01, certificazione già agli atti del fascicolo personale del dipendente;
- Accertato che il dipendente è in possesso di tutti i requisiti di legge per la fruizione di un quinto periodo di congedo;
- Rilevato che con la presente concessione la dipendente avrà fruito complessivamente di 3 mesi e 3 giorni di congedo e, quindi, entro il limite massimo di due anni;
- Viste le Circolari INPDAP n. 11/2001, n. 2/2002 e n. 31/2004;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/02/2010, n. 3884 e il messaggio dell'INPS n. 19583 del 02/09/2009;
- Visti i vigenti CC.CC.NN.LL e rilevata la propria competenza in forza delle attribuzioni di cui al Decreto Sindacale n. 1/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute nel presente dispositivo, di concedere alla dipendente Sig.ra OMISSIS un ulteriore periodo di 30 giorni di congedo per assistere il proprio coniuge disabile a far data dal 01 settembre al 30 settembre 2016;
2. Dare atto che durante detto periodo la dipendente percepirà l'indennità prevista dalle norme vigenti e che lo stesso periodo è utile ai fini pensionistici mentre non è utile per la maturazione delle ferie, della 13^a mensilità e dell'indennità premio di servizio INPDAP.
3. Di dare atto che, a norma del comma 5-quater dell'art. 42 del TU D. lgs. N. 151/01, comma introdotto con l'art. 4 del D. lgs n. 119/11, trattandosi di periodo di congedo inferiore a sei mesi, a richiesta del dipendente potranno essere concessi permessi non retribuiti in misura pari al numero di giorni di ferie che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa;
4. Di dare atto ancora che il congedo di cui al presente provvedimento può essere fruito, persistendone i requisiti, nel limite massimo di anni due nella vita lavorativa del dipendente e che i restanti periodi potranno essere concessi entro giorni 60 dalla richiesta e dopo l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa tra un periodo e un altro;
5. Di dare atto ancora che con la presente concessione la dipendente avrà fruito complessivamente di 3 mese e 3 giorni di congedo e, quindi, entro il limite massimo di due anni;
6. Di impegnare la lavoratrice a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa determinare il venire meno dei requisiti prescritti per la fruizione del congedo e che, in difetto, potranno essere applicate le sanzioni del caso;
7. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Capo settore I S.O., la notifica della dipendente interessata, la trasmissione al Sindaco, all'Ufficio trattamento economico del personale, nonché la pubblicazione All'albo Pretorio come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

IL CAPO SETTORE 1° S.O.

(dott. Gaetano Fisauli)

